

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1545

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROVEDA, PAGLIARINI, PERIN, PAINI,
ROSCIA, PISATI, CAPPELLI e SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1993

Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto
commerciale, di polizza assicurativa e di licenza *software*

ONOREVOLI SENATORI. - Molto spesso nelle fattispecie contrattuali per la cessione di beni o servizi o licenze d'uso si fa uso di moduli prestampati e la sottoscrizione da parte del cliente delle clausole contenute in essi avviene spesso in condizioni non ottimali, rese ancor più precarie da una accurata tecnica che cerca spesso di rendere poco appariscente ciò che invece dovrebbe essere ben evidenziato.

Non è raro il caso di persone che hanno sottoscritto cose molto diverse da quelle che credevano di sottoscrivere ed il contenzioso è molto alimentato da queste situazioni.

Questa abitudine alle clausole un po' in incognito permette poi a gente di malaffare di effettuare vere e proprie azioni delittuose.

Con il presente disegno di legge, senza assolutamente entrare nel merito della

sostanza delle clausole contrattuali, si cerca di evitare quelle presentazioni formali che pur se sussidiarie, finiscono per essere determinanti nell'indurre in errore l'acquirente.

Si prevede così che sia necessario fare uso di alfabeti noti, di corpi di scrittura neri su fondi bianchi, di caratteri aventi altezze non inferiori a quelle che una persona non più verde negli anni riesce a distinguere con gli occhiali.

Tutte cose molto semplici e molto banali che hanno lo scopo di riportare alla correttezza un campo dove è molto facile al disonesti mettere in cattiva luce tutti gli operatori onesti che sono ovviamente la maggioranza.

Si ritiene pertanto che queste disposizioni che, lo si ripete, sono puramente formali saranno ben accette ai corretti operatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme tipografiche)

1. I modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza *software* devono essere impresi in carattere nero su fondo bianco.

2. Eventuale definizioni di campi da compilarsi da parte dell'utente possono essere fatte in colore purchè venga adottata una tinta pastello tenue e di tipo neutro. In ogni caso la leggibilità, da verificare a cura dello stampatore, deve essere identica a quella del bianco-nero in qualsiasi condizione di vista assistita da occhiali.

3. Il corpo del carattere maiuscolo non può avere una altezza inferiore ai tre millimetri nè le componenti più basse del minuscolo possono essere minori di due millimetri; fa eccezione la punteggiatura. Non sono ammessi alfabeti speciali od artistici, nè simboli particolari od ideogrammi nel corpo di scrittura: è ammesso solo l'alfabeto di 25 lettere maiuscole minuscole con la punteggiatura ed i simboli dattilografici tradizionali nelle varie versioni della Comunità europea.

4. Fanno eccezione sia alle norme sui colori che a quelle sul tipo di lettere eventuali marchi o ditte riportate sul modulo.

5. Eventuali zone in colore a fini estetici o funzionali possono essere apposte purchè non interessino le zone di testo.

6. Le clausole contrattuali devono essere stampate sul modulo e non possono costituire allegato a parte. Esse sono in ogni caso sottoposte alla presente normativa.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. I contratti redatti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, su moduli non conformi alle presenti disposizioni sono nulli.